



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 79

DATA COMUNICATO 14/11/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

COMUNICAZIONI	1298
Comunicazioni Segreteria.....	1298
Art. 117 bis delle N.O.I.F. Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo	1298
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	1299
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1303

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Art. 117 bis delle N.O.I.F. Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo

Visto quanto previsto dall'art. 117 Bis delle NOIF per la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "Giovani Dilettanti", "giovani di Serie" e dei calciatori/calciatrici di calcio a 5, presa visione della documentazione trasmessa al Comitato Regionale Umbria, si dichiarano svincolati in data 14.11.2024 i seguenti calciatori:

Matr. Calc.	Cognome e Nome	data di nascita	Matr.	Società
3.839.624	ALUNNI NIKO	30/07/1990	936.037	DERUTA CALCIO SAN NICOLO
5.341.543	VERRILLI VINCENZO	16.11.1995	51.610	TAVERNELLE CALCIO
3.730.717	CUNZI PASQUALE	28/10/1987	949.300	TERNI FOOTBALL CLUB
5.324.722	ROSATI ALESSIO	28/09/2000	52320	TODI CALCIO

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 14 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 0371/1070pfi 23-24/PM/ep del 10.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- **Sig. Sandro CORSI;**
- **Soc. A.S.D. Olympiathyrus S.Valentino.**

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Sandro Corsi e la società A.S.D. Olympiathyrus S. Valentino per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 07/11/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; ed il Sig. Sandro CORSI, assistito e difeso dall'Avv. Matteo SINIBALDI, collegati da remoto tramite piattaforma ZOOM, i quali concludono come in atti.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità dei deferiti disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Tre mesi di inibizione al Sig. Sandro CORSI da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;
- Euro 400,00 di ammenda a carico della società.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS

Così deciso in Perugia il 07 novembre 2024".

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria ha confermato la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale agli incolpati.

Il Tribunale ritiene infatti dimostrato che il Sig. Sandro Corsi, nella sua qualità di Presidente della società A.S.D. Olympiathyrus S.Valentino, si sia reso responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva per avere, in occasione della gara Olympiathyrus S.Valentino -

Ellera Calcio disputatasi presso lo stadio "Laureti" di Terni in data 07.04.2024, consentito o comunque non impedito l'ingresso di spettatori sugli spalti, nonostante un'ordinanza del Comune di Terni del marzo 2024 vietasse l'ingresso del pubblico in tale impianto sportivo a decorrere dal 16.03.2024.

Sotto un primo profilo, si rileva che l'argomentazione esposta nella memoria depositata dal difensore degli incolpati relativa alla materiale assenza dell'ordinanza tra gli atti del procedimento non possa trovare accoglimento.

Da un lato risulta infatti pacifica l'esistenza e conoscenza del provvedimento da parte degli incolpati in oggetto, in quanto formante oggetto di un apposito comunicato stampa diffuso proprio dalla A.S.D. Olympiathyrus S.Valentino, presente nel fascicolo; così come agli atti vi è documentazione fotografica che raffigura i cartelli appesi alla rete dell'impianto con la comunicazione di divieto di ingresso al pubblico.

Dall'altro, si rileva che, in occasione della sua audizione di fronte alla Procura Federale, lo stesso Sig. Sandro Corsi ha riferito della presenza di nastri inibenti l'ingresso in tribuna; egli ha altresì implicitamente riconosciuto di essere consapevole del divieto, riferendo all'Osservatore Arbitrale Sig. Alessandro Camilli di avere parlato con gli spettatori che si trovavano sugli spalti e che costoro si erano assunti la responsabilità di sostare in un'area non consentita.

Sotto il profilo probatorio, la responsabilità in capo agli incolpati appare sufficientemente dimostrata dalle circostanziate dichiarazioni rese dal predetto Osservatore Arbitrale.

Quanto alla rilevanza sotto il profilo giuridico sportivo della condotta omissiva addebitata al Presidente e quindi alla Società, il Tribunale ritiene che il mancato rispetto del divieto di accesso agli spalti (se solo alla tribuna o anche ad altra gradinata non rileva) vada ad integrare, oltre all'infrazione di carattere amministrativo, una violazione dei principi dell'ordinamento calcistico cristallizzati all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Non vi è alcun dubbio, infatti circa la stretta attinenza del divieto posto dal Comune di Terni con lo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto: ne consegue che il mancato impedimento dell'ingresso dei tifosi all'interno della tribuna ha assunto rilevanza anche dal punto di vista della sicurezza (tra l'altro risulta che fra i circa cinquanta spettatori vi fossero anche dei bambini); si ricorda infatti che il Regolamento L.N.D. impone alle società ospitanti - e per essa ai loro presidenti - di garantire l'idoneità dell'impianto ove si svolge la gara.

Infine, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene si debba tenere conto della circostanza che, secondo quanto emerge dal materiale istruttorio, il Sig. Sandro Corsi si è in qualche modo adoperato, andando a parlare con gli spettatori, pur non impedendo loro di rimanere nella tribuna inibita, come invece avrebbe dovuto.

Alla luce di quanto precede, appare congruo applicare al Sig. Sandro CORSI la sanzione dell'inibizione per mesi tre, da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso e alla A.S.D. Olympiathyrus S.Valentino l'ammenda di Euro 400,00.

Sentenza integrale depositata il 14 novembre 2024.

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 14 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 9585/540pfi 23-24/PM/ag del 14.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- Soc. S.S.D. Real Fabrica di Roma ARL.

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale la società SSD Real Fabrica di Roma ARL per i fatti addebitati.

All'udienza di trattazione del 14/11/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; ed il Sig. ROSSI Roberto Presidente della Società SSD Real Fabrica di Roma, i quali concludono come in atti.

Preliminarmente il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico della società deferita ai sensi dell'Art. 127 CGS, mediante il quale il rappresentante della società SSD Real Fabrica di Roma ed il rappresentante della Procura hanno concordato la sanzione dell'ammenda di €. 355,00, come da relativo verbale sottoscritto dalle parti che viene allegato alla presente delibera.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara congrua la sanzione concordate tra le parti e la Procura Federale e per l'effetto applica:

- Alla società SSD Real Fabrica di Roma l'ammenda di €.355,00.

Così deciso in Perugia il 14 novembre 2024

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 14 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 8280/1207pfi 23-24/PM/rn del 01.10.2024.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Luca LUCACCIONI;
- Sig. Michele DI GIANNANTONIO;
- Soc. A.S.D. San Marco Juventina F.C.

Per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i Sig. Luca LUCACCIONI e Michele DI GIANNANTONIO, nonché la società A.S.D. San Marco Juventina F.C. per i fatti addebitati.

All'udienza in trattazione del 14/11/2024 sono presenti: l'Avv. D'UVA Edoardo in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; il Sig. Luca LUCACCIONI, assistito e difeso dall'Avv. Angela Giovanna PESCE; l'Avv. Francesco NICASI per conto del Presidente Sig. Michele DI GIANNANTONIO e della società San Marco Juventina F.C., i quali concludono come in atti.

All'esito della discussione viene emessa la decisione con il seguente dispositivo:

"Il Tribunale dichiara la responsabilità del Sig. Luca Lucaccioni e della società San Marco Juventina FC, disponendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Quattro mesi di inibizione al Sig. Luca LUCACCIONI da scontarsi ad avvenuto esaurimento di eventuali altre sanzioni in corso;
- Euro 300,00 di ammenda a carico della società San Marco Juventina F.C.

Proscioglie il Sig. Michele DI GIANNANTONIO dall'addebito contestato.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 CGS

Così deciso in Perugia il 14 novembre 2024".

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Claudia Gillosi

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 14 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **POL.D. CAMPITELLO** IN MERITO ALLA GARA GUARDEA - CAMPITELLO DISPUTATASI A GUARDEA IL 20.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 63 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 23.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 250,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.11.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto di gara in merito al comportamento di una persona indebitamente presente nel recinto degli spogliatoi. Tale soggetto rivolgeva frasi ingiuriose ed offensive nei confronti dell'arbitro e di un suo assistente di gara.

La sanzione inflitta dal G.S., è congrua rispetto aa comportamento contestato e pertanto, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 14 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PROMOZIONE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. TODI CALCIO** IN MERITO ALLA GARA S.VENANZO – TODI CALCIO DISPUTATASI A SAN VENANZO IL 27.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA €. 300,00.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.11.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto di gara in merito al comportamento tenuto dai tifosi dell'A.S.D. Todi Calcio. Ed invero, durante lo svolgimento della gara venivano lanciati un fumogeno ed alcuni petardi, nonché una bottiglietta piena di acqua verso la panchina della squadra di casa.

La sanzione inflitta dal G.S., è congrua rispetto alle condotte contestate e pertanto, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maria Grazia Cespa e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 14 Novembre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **A.S.D. SAN LUCA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA SAN LUCA CALCIO – CALCIO PALAZZO DISPUTATASI A SAN LUCA IL 27.10.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 30.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MACCARELLI MICHELE PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 14.11.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento del calciatore Maccarelli Michele, il quale dopo l'espulsione per doppia ammonizione si rivolgeva all'arbitro proferendo nei confronti di quest'ultimo frasi irrispettose.

La sanzione inflitta dal G.S., è congrua rispetto alla condotta contestata e pertanto, meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maria Grazia Cespa

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 14 NOVEMBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace